

Codice A1703A

D.D. 6 febbraio 2017, n. 107

D. Lgs 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i. e D.D. 54 del 24.1.2017 "Attuazione del Piano di Azione contro il Disseccamento rameale del noce in Piemonte per il 2017". Aggiornamento delle aree delimitate di presenza del Disseccamento rameale del noce in Piemonte.

Il disseccamento rameale del noce, noto anche come malattia dei mille cancri (Thousand Canker Disease), costituisce negli Stati Uniti una grave minaccia per le piante del gen. *Juglans*, in particolare per il noce nero (*J. nigra*) e in misura minore per altre specie tra cui il noce europeo (*J. regia*).

In Europa la malattia è stata diagnosticata per la prima volta nel 2013 in Italia, più precisamente in Veneto in una piantagione di noce nero. L'anno successivo è stata osservata anche su noce europeo. Ad oggi l'Italia è l'unico Paese europeo con la presenza di questa nuova avversità del noce.

L'Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante (E.P.P.O.) ha recentemente inserito *Geosmithia morbida* e il suo vettore *Pityophthorus juglandis*, nella Lista A2 (Alert List A2) che elenca le malattie e i vettori, già presenti in alcune località dei Paesi dell'Organizzazione e per i quali si sollecita una regolamentazione come patogeni da quarantena.

Il Pest Risk Analysis per la malattia dei mille cancri n. 15-21058, elaborato da uno specifico gruppo di lavoro dell' E.P.P.O., definisce elevato il rischio di diffusione della nuova avversità nei Paesi dell'Organizzazione sollecitando, prioritariamente nelle aree più a rischio per l'introduzione di legname colpito dalla malattia, l'applicazione di appropriate misure fitosanitarie.

Nel 2015 la malattia e il suo vettore sono stati individuati anche in Piemonte in due impianti di noce nero, il primo a Rondissone (TO), il secondo ad Olengo, frazione di Novara.

Con la D.D. n. 705 del 29/10/2015 "D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Definizione dell'area delimitata relativa all'organismo nocivo Geosmithia morbida Kolarik e del relativo vettore Pityophthorus juglandis Blackman in Piemonte" e con la D.D. n. 571 del 21/07/2016 "D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. e D.D. 502 del 6.07.2016 Attuazione del Piano di azione contro il Disseccamento rameale del noce in Piemonte per il biennio 2016-2017. Definizione dell'area delimitata con zona focolaio nella fraz. Olengo di Novara" erano state delimitate le aree di presenza in Piemonte del Disseccamento rameale del noce.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 502 del 6 luglio 2016 "D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Adozione del Piano di Azione per contrastare la diffusione del "Disseccamento rameale del noce" causato dal fungo *Geosmithia morbida*, veicolato dall'insetto scoltide *Pityophthorus juglandis*, in Piemonte" è stato adottato il Piano di azione (di seguito Piano) contro il Disseccamento rameale del noce in Piemonte per il biennio 2016-2017. Le misure stabilite dal Piano risultavano fortemente orientate all'obiettivo dell'eradicazione della malattia in Piemonte, considerata, sulla base dei dati disponibili, l'esigua diffusione della stessa.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 il vettore e l'organismo nocivo sono stati individuati, su piante singole o in filare di *Juglans nigra*, in provincia di Cuneo nei comuni di

Casalgrasso, Cavallermaggiore, Fossano, Racconigi, Revello, Savigliano, Tarantasca ed a Vercelli. Tale diffusione territoriale della malattia ha reso evidente l'impraticabilità dell'eradicazione della stessa e ha imposto con urgenza l'aggiornamento del Piano, in particolare per quanto riguarda le azioni da mettere in atto per contrastare l'ulteriore diffusione di questa avversità parassitaria.

Con la D.D. n. 54 del 24.1.2017 "D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Aggiornamento del Piano di Azione per il 2017 a contrasto della diffusione del "Disseccamento rameale del noce" causato dal fungo *Geosmithia morbida*, veicolato dall'insetto scoltide *Pityophthorus juglandis*, in Piemonte" è stato adottato il nuovo Piano per il 2017. Tra le novità più importanti va rilevata una nuova modalità di delimitazione delle aree soggette a particolari misure fitosanitarie riguardanti l'attività vivaistica dei gen. *Juglans* e *Pterocarya* nonché la movimentazione del legname degli stessi generi. Tale modalità di delimitazione stabilisce che costituiscono aree delimitate le superfici dei comuni che ricadono parzialmente o interamente nel raggio di 5.000 metri dal focolaio della malattia.

Vista la Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Considerato l'art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati.

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" che definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis, la facoltà di disporre il divieto di introduzione e di diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana;

- ai sensi dell'art. 50, comma 1:

- lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;

- lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

- lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi.

Preso atto che la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi fitosanitari regionali.

Visto che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Considerato che in ottobre, novembre e dicembre 2016 il vettore e l'organismo nocivo sono stati individuati, su piante singole o in filare di *Juglans nigra*, in provincia di Cuneo nei comuni di Casalgrasso, Cavallermaggiore, Fossano, Racconigi, Revello, Savigliano, Tarantasca ed a Vercelli.

- Dato atto che trattandosi di nuovi focolai della malattia, occorre attuare le misure di contenimento definite nel Piano nelle aree delimitate, costituite dal focolaio (singole o più piante infette), e dall'intera superficie dei comuni che ricadono parzialmente o interamente nel raggio di 5.000 metri dal focolaio della malattia. In tali aree si applicano le seguenti misure fitosanitarie:
 - a) divieto di trasporto al di fuori dei confini della Regione Piemonte dei vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya*. Potranno invece essere trasportati al di fuori delle aree delimitate e all'interno dei confini della Regione Piemonte, con l'esclusione della provincia di confine internazionale del Verbano-Cusio-Ossola, se risultati indenni dalla malattia e accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
 - b) divieto di trasporto fuori dalla zona delimitata di legname e suoi derivati (ramaglie e corteccia) ad esclusione dei casi indicati nel Piano;
 - c) controlli da parte del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici sulle aziende vivaistiche, localizzate all'interno dell'area delimitata, che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* e/o *Pterocarya*, con l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;
 - d) raccomandazione di abbattimento e potatura per le piante del “focolaio” secondo le modalità stabilite dal Piano;
 - e) imposizione di abbattimento delle piante infette ed eventualmente dell'intero impianto, qualora il focolaio risultasse particolarmente pericoloso per le coltivazioni di noci delle aree indenni adiacenti;
 - f) divieto di impianto di noci neri e comuni.

Preso atto delle nuove disposizioni del Piano, si rende necessario provvedere all'applicazione delle stesse ai focolai di Rondissone e Olengo frazione di Novara individuati nel corso del 2015.

Attestato che l'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i., dispone che “Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”.

Preso atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Considerata la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Preso atto della DGR 29 dicembre 2016, n. 41 - 4515 avente ad oggetto "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031*",

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-1409 del 11 maggio 2015, recante “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

Attestato, così come disposto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del procedimento stabiliti da tale provvedimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i;

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di aggiornare le aree delimitate di presenza del Disseccamento rameale del noce in Piemonte comprendenti sia i focolai individuati nel 2015 sia i nuovi focolai individuati nel 2016, così come rappresentate nell'allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

2) di definire quali confini delle aree delimitate le superfici comunali dei seguenti comuni:

- **Provincia di Cuneo:** Barge, Busca, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Cuneo, Envie, Fossano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Murello, Polonghera, Racconigi, Rifreddo, Ruffia, Saluzzo, Sant'Albano Stura, Savigliano, Tarantasca, Trinità, Villafalletto, Vottignasco;
- **Città Metropolitana di Torino:** Caluso, Carignano, Carmagnola, Chivasso, Lombriasco, Mazzè, Osasio, Pancalieri, Rondissone, Torrazza Piemonte, Verolengo, Villareggia, Virle Piemonte;
- **Provincia di Vercelli:** Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresanablot, Cigliano, Prarolo, Saluggia, Vercelli, Villata;

- **Provincia di Novara:** Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Novara, Sozzago, Terdobbiate, Trecate, Vespolate, Vinzaglio;

3) di disporre il divieto di trasporto al di fuori dei confini della Regione Piemonte dei vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya* prodotti nelle aree delimitate. Potranno invece essere trasportati al di fuori delle aree delimitate e all'interno dei confini della Regione Piemonte, con l'esclusione della provincia di confine internazionale del Verbano-Cusio-Ossola, se risultati indenni dalla malattia e accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. Al fine di consentire le opportune verifiche fitosanitarie sarà necessario comunicare al Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, le caratteristiche dei lotti (quantità di piante, specie ed eventualmente cultivar), la destinazione, l'origine del materiale di moltiplicazione, indicando, nel caso di origine aziendale i dati catastali dell'impianto. Per tale comunicazione potrà essere utilizzata la casella di posta elettronica patologia@regione.piemonte.it;

4) di vietare il trasporto fuori dall'area delimitata di legname e suoi derivati (ramaglie e corteccia) ad esclusione dei seguenti casi:

- squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;
- trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;

5) di disporre controlli da parte del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici delle aziende vivaistiche localizzate all'interno delle aree delimitate che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya* con l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;

6) di raccomandare per le piante del "focolaio" l'abbattimento effettuando l'operazione nei mesi di dicembre e gennaio immediatamente successivi all'epoca in cui la malattia viene accertata con certezza diagnostica. Il legname di risulta deve essere distrutto in loco tramite combustione oppure può essere trasportato presso la sede aziendale per l'utilizzo come legna da ardere oppure può essere conferito a una centrale a biomasse. In questi due ultimi casi deve essere assicurata la non dispersione dell'inoculo della malattia e del vettore, coprendo opportunamente il carico durante il trasporto. Tale carico deve essere accompagnato da un documento ufficiale rilasciato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214. Inoltre è necessario far pervenire al suddetto Settore la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento;

7) di consigliare, qualora non si procedesse con gli abbattimenti, l'esecuzione di rigorose potature dei rami delle piante sintomatiche con smaltimento della ramaglia secondo le modalità indicate per gli abbattimenti. Nel caso si intervenisse con le potature e gli abbattimenti durante la stagione vegetativa è obbligatorio provvedere al tempestivo smaltimento del materiale di risulta secondo le modalità previste;

8) di disporre che il Settore fitosanitario imponga l'abbattimento delle piante infette ed eventualmente dell'intero impianto qualora il focolaio risultasse particolarmente pericoloso per le coltivazioni di noce delle aree indenni adiacenti;

9) di disporre il divieto di impianto di noci neri e comuni all'interno dell'area delimitata.

Per le violazioni alle disposizioni sopra riportate sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.:

comma 23: *“Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”.*

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.


La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. P. Mauro Giachino

Allegato

Aree delimitate relative ai focolai individuati nelle province di Novara, Vercelli e nella Città Metropolitana di Torino



Aree delimitate relative ai focolai individuati nella provincia di Cuneo

